



2024/3161

18.12.2024

DECISIONE (UE) 2024/3112 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2024

relativa alla nomina di un procuratore europeo della Procura europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ⁽²⁾,

vista la decisione (UE) 2023/133 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 ⁽³⁾,

visto il parere motivato e la graduatoria dei candidati redatti dal comitato di selezione,

considerando quanto segue:

- (1) L'EPPO è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939.
- (2) I procuratori europei devono supervisionare le indagini e le azioni penali conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1939.
- (3) La decisione (UE) 2024/807 della Commissione ⁽⁴⁾ ha confermato la partecipazione della Polonia alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 («regole di funzionamento del comitato di selezione»).
- (5) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, ciascuno Stato membro partecipante deve designare tre candidati al posto di procuratore europeo tra i candidati che sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato, offrono tutte le garanzie di indipendenza e possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.
- (6) La Polonia ha designato tre candidati.
- (7) Il comitato di selezione ha redatto il parere motivato e la graduatoria per ciascuno dei candidati designati dalla Polonia che soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 e li ha presentati al Consiglio, che li ha ricevuti il 15 luglio 2024.
- (8) In conformità della regola VII, paragrafo 2, quarto comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, il comitato di selezione ha stabilito la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza. La graduatoria rispecchia l'ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Consiglio.
- (9) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione, deve selezionare e nominare uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro partecipante in questione.
- (10) A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, deve selezionare e nominare i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di 6 anni.

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 17 del 19.1.2023, pag. 90.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2024/807 della Commissione, del 29 febbraio 2024, che conferma la partecipazione della Polonia alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (GU L, 2024/807, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/807/oj>).

- (11) Il Consiglio ha valutato i rispettivi meriti dei candidati tenendo conto del parere motivato presentato dal comitato di selezione.
- (12) A seguito di una valutazione dei rispettivi meriti dei candidati, il Consiglio ha seguito l'ordine di preferenza non vincolante indicato dal comitato di selezione per i candidati designati dalla Polonia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il seguente candidato designato dalla Polonia è nominato procuratore europeo dell'EPPO per un periodo non rinnovabile di 6 anni a decorrere dal 8 gennaio 2025:

sig.ra Grażyna STRONIKOWSKA.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

PINTÉR S.
